

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 1/CDN** **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Alessandro Vannucci, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato, Componente Aggiunto, dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 2 luglio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(266) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERMANNO PICCONE (Presidente della Soc. FC Celano Olimpia Srl), PIETRO LEONARDI (all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl), ALESSANDRO TULLI (Presidente della Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl) E DELLE SOCIETA' FC CELANO OLIMPIA Srl E AS CISCO CALCIO ROMA Srl (nota n. 3938/241pf07-08/AF/en del 3.4.2008)**

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 3.4.2008 nei confronti di:

- Sig. Ermanno Piccone, per la violazione di cui all'art. 1, co. 1, CGS, in relazione all'art. 105, co. 2, NOIF;
- Sig. Pietro Leonardi, per la violazione di cui all'art. 1, co. 1, CGS, in relazione all'art. 105, co. 2, NOIF;
- Sig. Alessandro Tulli, per la violazione di cui all'art. 1, co. 1, CGS, in relazione all'art. 105, co. 2, NOIF;
- La Società FC CELANO OLIMPIA Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, co. 1(già art. 2, co. 4, CGS);
- La Società AS CISCO CALCIO ROMA Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, co. 1(già art. 2, co. 4, CGS).

All'inizio della riunione odierna, i Sig.ri Ermanno Piccone, Alessandro Tulli e le Società FC Celano Olimpia Srl e AS Cisco Calcio Roma Srl, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, CGS (“pena base per i Sig.ri Ermanno Piccone, Alessandro Tulli, sanzione dell'inibizione per mesi 4, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 2 di inibizione per entrambi; pena base per le Società FC Celano Olimpia Srl e AS Cisco Calcio Roma Srl, sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS ad € 5.000,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo

grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) ai Sig.ri Ermanno Piccone e Alessandro Tulli e dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) sia alla Società FC Celano Olimpia Srl che alla AS Cisco Calcio Roma Srl.

La Commissione Disciplinare Nazionale, quanto alla posizione del Sig. Pietro Leonardi si riserva la decisione.

**(329) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Amministratore Unico della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA), ANTONIO LOMBARDI (Presidente Onorario e Legale rappresentante della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA), SERGIO LEONI (Segretario generale e Legale rappresentante della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA) E DELLA SOCIETA' SALERNITANA CALCIO 1919 SpA (nota n. 7990/1196pf08-09/SP/blp del 5.6.2009).**

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 5.6.2009 nei confronti di:

- la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 co. 1, CGS.

All'inizio della riunione odierna, la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, tramite il proprio legale ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, la suddetta Società ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, CGS, (“pena base per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, a € 10.000,00);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) alla Società Salernitana Calcio 1919 Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.”

Quanto alla posizione degli altri deferiti, il Procuratore Federale, con provvedimento del 5.6.2009 ha deferito avanti questa Commissione i Sig.ri Francesco Rispoli, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa, Antonio Lombardi, Presidente onorario della stessa società e Sergio Leoni, Segretario generale, per rispondere tutti della violazione prevista agli artt. 85, lett. A) par. VII) e 90, co. 2, NOIF per la mancata attestazione dell'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008; deferiva altresì la Soc. Salernitana Calcio 1919 per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato dei suoi dirigenti.

Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire memoria contestando gli addebiti.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale e il difensore della Soc. Salernitana hanno proposto istanza per l'applicazione della sanzione sulla quale la Commissione si è pronunciata con separato provvedimento.

Quanto agli ulteriori deferiti, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'affermazione della responsabilità e la conseguente irrogazione della sanzione mesi due di inibizione.

La difesa, riportandosi alla memoria in atti, ha chiesto il proscioglimento dei deferiti.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto nei limiti nel seguito specificati.

Risulta infatti agli atti che con comunicazione del 30.4.2009 diretta alla Co.Vi.Soc., il legale rappresentante della Salernitana dichiarava che la società aveva effettuato i versamenti delle ritenute IRPEF nella misura del 20%, precisando che il residuo sarebbe stato corrisposto nel termine previsto dalla normativa fiscale vigente (cfr. comunicazione Co.Vi.Soc. 15.5.2009, all.2, in atti).

Tale situazione risulta sussumibile integralmente nella fattispecie contestata, in considerazione della riscontrata omissione della società e del mancato deposito nel termine della documentazione attestante la ricorrenza delle diverse situazioni previste dall'art. 85, lett. A), par. VII, NOIF.

Della violazione in questione devono rispondere l'Amministratore Unico della Salernitana Calcio, Francesco Rispoli, nonché il Presidente onorario Lombardi, i cui ampi poteri per come risulta dalla relativa procura, allegata alla memoria difensiva, prevedono attività di gestione della società.

Non può essere invece affermata la responsabilità del Sig. Leoni la cui attività, avuto riguardo ai poteri delegatigli con la procura notarile prodotta dalla difesa, era di fatto limitata agli atti ivi specificamente indicati.

Quanto alle sanzioni, la Commissione stima eque quelle indicate in dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di infliggere a Francesco Rispoli e Antonio Lombardi la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) ciascuno e di prosciogliere Sergio Leoni dagli addebiti.

### **(323) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PUGLIESE (Amministratore Unico della Soc. US Avellino SpA, all'epoca dei fatti) E DELLA SOCIETA' US AVELLINO SpA (nota n. 7994/1201pf08-09/SP/blp del 5.6.2009).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 5 giugno 2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Pugliese Massimo, quale Amministratore Unico della US Avellino Spa, e la società US Avellino Spa; per rispondere il primo della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera A) paragrafo VII, NOIF, in relazione all'art. 8, co. 5, CGS e dall'art. 90, co. 2, NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008, mentre la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art 4, co. 1, CGS, per la violazione ascritta al proprio Legale Rappresentante, in relazione alla nota con la quale la Co.Vi.So.C. ha comunicato di aver riscontrato che la suddetta Società non ha documentato, entro il termine del 30 aprile 2009, il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti di ottobre, novembre e dicembre 2008.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi 2 di inibizione per il Sig. Pugliese Massimo e l'ammenda di € 15.000,00 per la Società US Avellino Spa.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati si evince che Co.Vi,So.C. ha rilevato il mancato pagamento da parte dell' US Avellino Spa delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera, relativi agli emolumenti di ottobre, novembre e dicembre 2008, omettendo l'esibizione dell'avvenuta transazione nei termini previsti, cioè quelli del 30 aprile 2009.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) al Sig. Pugliese Massimo e l'ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) per la Società US Avellino Spa.

### **(324) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PUGLIESE (Amministratore Unico della Soc. US Avellino SpA, all'epoca dei fatti) E DELLA SOCIETA' US AVELLINO SpA (nota n. 7997/1195pf08-09/SP/blp del 5.6.2009).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 5 giugno 2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Pugliese Massimo, quale Amministratore Unico della US Avellino Spa e la società US Avellino Spa; per rispondere il primo della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera A) paragrafo VI, NOIF, in relazione all'art. 8, co. 5, CGS e dall'art. 90, co. 2, NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008, mentre la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS, per la violazione ascritta al proprio Legale Rappresentante, in relazione alla nota con la quale la Co.Vi.So.C. ha comunicato di aver riscontrato che la suddetta Società non ha documentato, entro il termine del 31 marzo 2009, il pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008, così come previsto dall'art. 85, lett A), paragrafo VI, NOIF. In special modo la Lega Nazionale Professionisti, in data 4 maggio 2009, ha comunicato alla Co.Vi.So.C. che la suddetta Società non ha effettuato tutti i pagamenti degli emolumenti dovuti per le mensilità sopra meglio indicate.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi 2 di inibizione per il Sig. Pugliese Massimo e l'ammenda di € 15.000,00 per la Società US Avellino Spa.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati si evince che Co.Vi,So.C. ha rilevato il mancato pagamento da parte dell' US Avellino Spa degli emolumenti di ottobre, novembre e dicembre 2008, omettendo l'esibizione dell'avvenuta transazione nei termini previsti, cioè quelli del 31 marzo 2009.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) al Sig. Pugliese Massimo e l'ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) per la Società US Avellino Spa.

**(325) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO MORAT (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Soc. SSC Venezia SpA) E DELLA SOCIETA' SSC VENEZIA SpA (nota n. 7979/1199pf08-09/SP/blp del 5.6.2009).**

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 5.6.2009 nei confronti di:

- Sig. Claudio Morat, (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Soc. SSC Venezia Spa), per la violazione degli artt. 85 lett. B) par. V) e 90 co. 2, NOIF;
- la Società SSC Venezia Spa, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 co. 1, CGS.

All'inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, CGS (“pena base per il Sig. Claudio Morat, la sanzione dell' inibizione per giorni 30, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 20 di inibizione; pena base per la Società SSC Venezia Spa, sanzione dell'ammenda di € 10.000,00, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, ad € 5.000,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di giorni 20 (venti) al Sig. Claudio Morat e dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Soc. SSC Venezia Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

**(327) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE GUALTIERI (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Soc. FC Crotone Srl), GIANCARLO MARTUCCI (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Soc. FC Crotone Srl), GIOVANNI VRENNA (Vice Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Crotone Srl) E DELLA SOCIETA' FC CROTONE Srl (nota n. 7985/1200pf08-09/SP/blp del 5.6.2009).**

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 5.6.2009 nei confronti di:

- Sig.ri Salvatore Gualtieri (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società FC Crotona Srl), Giancarlo Martucci (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Soc. FC Crotona Srl), Sig. Giovanni Vrenna (Vice Presidente e Legale Rappresentante della Soc. FC Crotona Srl), tutti per la violazione degli artt. 85 lett. B) par. V), in relazione all'art. 8, co. 5, CGS, e 90, NOIF;
- la FC Crotona Srl, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 co. 1, CGS.

All'inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, CGS (“pena base per i Sig.ri Salvatore Gualtieri, Giancarlo Martucci, Giovanni Vrenna, la sanzione dell' inibizione per giorni 30, diminuita ai sensi dell' art. 23, CGS a giorni 20 di inibizione; pena base per la Società FC Crotona Srl, la sanzione dell' ammenda di € 10.000,00, diminuita ai sensi dell' art. 23, CGS, a € 7.000,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di giorni 20 (venti) ai Sig.ri Salvatore Gualtieri, Giancarlo Martucci, Giovanni Vrenna e dell'ammenda di € 7.000,00 (settemila/00) alla Società FC Crotona Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

**(328) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE BOVE (all'epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. FC Catanzaro SpA) E DELLA SOCIETA' FC CATANZARO SpA (nota n. 7986/1202pf08-09/SP/blp del 5.6.2009).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 5.6.2009 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il Sig. Pasquale Bove, Amministratore Unico e legale rappresentante della Soc. F.C. Catanzaro S.p.A., per rispondere della violazione prevista agli artt. 85, lett. B) par. v) e 90, comma 2, NOIF per la mancata attestazione dell'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera dovuti per le

mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008; deferiva altresì la Soc. Catanzaro per risponde a titolo di responsabilità diretta per l'operato dei suoi dirigenti.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l'affermazione della responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi uno di inibizione quanto al Bove ed € 10.000,00 di ammenda per la società.

Nessuno è comparso per i deferiti.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti agli atti che la Soc. F.C. Catanzaro non ha documentato in alcun modo i versamenti delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals e del fondo di Fine Carriera dovuti per il trimestre in contestazione (cfr. comunicazione Co.Vi.Soc. 15.5.2009 e relativi allegati).

Tale situazione risulta sussumibile integralmente nella fattispecie contestata per la quale va affermata la responsabilità dell'Amministratore Unico cui consegue quella della Soc. dallo stesso rappresentata.

Quanto alle sanzioni, la Commissione stima eque quelle indicate in dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Pasquale Bove la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) e alla Soc. F.C. Catanzaro la sanzione di Euro 10.000, 00 (diecimila/00) di ammenda.

**(330) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI TORMENTI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. SS Sambenedettese Srl), MARCELLO TORMENTI E FRANCO TORMENTI (dirigenti e Legali rappresentanti della Soc. SS Sambenedettese Srl) E DELLA SOCIETA' SS SAMBENEDETTESE Srl (nota n. 7989/1198pf08-09/SP/blp del 5.6.2009).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 5.6.2009 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione i Sig.ri Giovanni Tormenti, Amministratore Unico e legale rappresentante della Soc. Sambenedettese Calcio Srl, Marcello Tormenti e Franco Tormenti, Dirigenti e legali rappresentanti della medesima società, per rispondere tutti della violazione prevista agli artt. 85, lett. B) par. v) e 90, comma 2, NOIF per il mancato deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dovuti per gli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008; deferiva altresì la Soc. Sambenedettese Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato dei suoi dirigenti.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l'affermazione della responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi uno di inibizione quanto ai tesserati ed € 10.000,00 di ammenda per la società.

Nessuno è comparso per i deferiti.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti agli atti che con comunicazione del 5.5.2009 diretta alla Co.Vi.Soc., il legale rappresentante della società deferita dichiarava che la Soc. Sambenedettese non aveva effettuato i versamenti delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals dovuti per il trimestre in contestazione in ragione di non meglio precisate (e comunque ininfluenti) trattative in corso per il trasferimento di quote sociali a “nuovi proprietari” (cfr. comunicazione Co.Vi.Soc. 15.5.2009, all.2, in atti).

Tale situazione risulta sussumibile integralmente nella fattispecie contestata, attesa peraltro la pacifica ammissione dell’addebito da parte della società deferita e del suo legale rappresentante.

Della violazione in questione devono rispondere l’Amministratore Unico della Sambenedettese, Giovanni Tormenti, nonché i dirigenti Marcello e Franco Tormenti i cui poteri di rappresentanza risultano dal modulo di censimento.

Alla responsabilità dei deferiti consegue quella diretta della Soc. dagli stessi rappresentata.

Quanto alle sanzioni, la Commissione stima eque quelle indicate in dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di infliggere a Giovanni Tormenti, Marcello Tormenti e Franco Tormenti la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno) ciascuno e alla Soc. Sambenedettese la sanzione di Euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 2 luglio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete